COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

Uno dei Borghi più belli d'Italia

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO ALLA GROTTA SAN CIRIACO, AL SANTUARIO MADONNA DELLA NEVE, ALLA LOCALITA' SERAPODOLO DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO NELLE PIAZZE, VIE, VICOLI E LUOGHI PUBBLICI NEI GIORNI 17-18-19 e 20 SETTEMBRE 2020

N. 69 del Registro	Prot. n. 3397	Lì 15 Settembre 2020

IL SINDACO

VISTI:
- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità
- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020, in vigore dal 30 luglio 2020, con il quale sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria ***n. 55 del 16 luglio 2020***, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Disposizioni attuative del DPCM 14 luglio 2020"** con la quale è stato stabilito tra l'altro al punto 4:
- "Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. (…)"

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

CONSIDERATO, che:

- sono state annullate tutte le annuali e tradizionali celebrazioni in occasione della "Festa del Santo Patrono San Ciriaco Abate" proprio in ragione di tutto quanto sopra ricordato;
- essendo la tradizione della "discesa alla Grotta di San Ciriaco" molto diffusa e sentita non solo nella popolazione di Buonvicino, ma anche dei Comuni limitrofi, devesi scongiurare il crearsi di una situazione di aggregazione spontanea di pellegrini e devoti nella data che annualmente vedono l'afflusso di una moltitudine di persone che si recano a piedi verso il luogo di culto e si fermano nei paraggi a consumare il proprio pranzo;

CONSIDERATO che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo l'assoluto divieto nei giorni 17-18-19 e 20 settembre 2020 di accesso alla Grotta di San Ciriaco, al Santuario Madonna Della Neve e alla Localita' Serapodolo con la relativa chiusura delle strade di transito per detta finalità, ed il divieto di assembramento nelle piazze, vie, vicoli e luoghi pubblici;

VISTI:
- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. […]"

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Diamante;

ORDINA

Per tutte le giornate del 17-18- 19 e 20 settembre 2020:

1. l'assoluto divieto di accesso alla "Grotta di San Ciriaco" sia a persone singole che a gruppi di persone;
2. l'assoluto divieto di permanere nei pressi della suddetta Grotta a persone singole e a gruppi e di consumare pasti e pranzi negli stessi luoghi o nei pressi dello stesso luogo di culto;
3. l'assoluto divieto di accesso al Santuario Madonna Della Neve e alla Localita' Serapodolo;
4. di disporre la chiusura delle strade di accesso alle suddette località, consentendo il solo transito veicolare a residenti nell'area interdetta e a persone che si spostano per ragioni di lavoro, di salute o di necessità;
5. divieto di assembramento nelle piazze, nelle vie, vicoli e nei luoghi pubblici;

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

D I S P O N E

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

- **CHE** copia del presente provvedimento venga trasmesso:
  - al Dipartimento di Presidenza Regione Calabria
  - al Prefetto di Cosenza
  - Stazione Carabinieri di Diamante
  - Alla Polizia Locale

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Buonvicino e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.TO Dott.ssa Angelina BARBIERO